

COMUNE DI ROTELLA

044065
DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 13-03-20

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL=
L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECU=
NIARIE IN MATERIA DI EDILIZIA**

L'anno duemilaventi il giorno tredici del mese di marzo, alle ore 18:30, nella sala delle Adunanze, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

BORRACCINI GIOVANNI	P	ANGELINI FRANCESCO	P
CORRADETTI CORRADO	P	PALLOTTA GREGORIO PAOLO	P
ESPOSTO PIERO	P	GENTILI DOMENICO	A
PAOLETTI OMBRETTA	P	TIRABASSI VINCENZO	A
TIRABASSI MARCO	P	MARCIANI ANNA MARIA SERAFINA	A
AMADIO LUCA	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[3] Presenti n.[8]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. DOTT. ANTUONO EDOARDO
Assume la presidenza il Sig. BORRACCINI GIOVANNI
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- con Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 10/06/2019 è stata attribuita la funzione di Responsabile dell'Area Finanziaria al Sindaco;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 10/06/2019 è stata attribuita la funzione di Responsabile dell'Area Tecnica al Sindaco

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e s.m.i., contenente norme dirette a regolare la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, volta ad assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, e che disciplina al Capo I del suo Titolo IV il *sistema sanzionatorio amministrativo* per violazioni accertate sul territorio, (pubblicato sulla G. U. n.245 del 20 ottobre 2001 s.o. n.239);

RICHIAMATO l'art. 24 del D.P.R. 380/2001 che prevede, *“La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464*

”
;

RICHIAMATO l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 che prevede, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, o con variazioni essenziali, l'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;

ATTESO che con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, la legge 164/2014, c.d. Sblocca Italia, ha introdotto, all'art. 31 del D.P.R. 380/2001 suddetto, i seguenti commi:

- *«4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi*

comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

- *4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.*
- *4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione».*

CONSIDERATO che l'innovazione ha un carattere dissuasivo nei confronti dei responsabili di abusi edilizi, in quanto non alternativa alla demolizione bensì complementare, per cui oltre alla prevista demolizione deve aggiungersi anche la sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima prevista dall'art.31, comma 4-bis sopra citato;

RICHIAMATO l'art. 37 del D.P.R. 380/2001 che prevede: *“La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del*

procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La mancata segnalazione certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36";

VISTO il comma 2, dell'art. 27 – Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: *“Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.). il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;*

RITENUTO NECESSARIO stabilire criteri equi e univoci per l'irrogazione delle sanzioni amministrative suddette a cui gli uffici devono attenersi per la relativa applicazione;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei predetti criteri come da allegato A (documento in atti al fascicolo);

VISTO l'art. 42 – comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 *“Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;*

RITENUTO che la presente deliberazione rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 – comma 2 lettera a) del D.Lgs 18/08/2000 n.267, mentre sono attribuite al Servizio Edilizia ai sensi dell'art.107 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito per effetto dell'art. 48 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000;

DATO ATTO CHE sulla presente proposta verrà richiesto ed acquisito il solo parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Aera Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, confermando che tale proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

TENUTO CONTO CHE:

- è stato predisposto dall'Ufficio Tecnico il documento di cui all'allegato "A" *"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA"* allo scopo di garantire il principio di equità e ridurre ogni margine di discrezionalità possibile;
- in applicazione di quanto previsto e disposto nel anzi menzionato allegato "A" è stato altresì elaborato un file excel, allegato "B", relativo ad un prospetto di calcolo automatico delle sanzioni previste dall'art. 37 del d.P.R. 380 datato 06-06-2001;

Evidenziato che i suddetti criteri tengono conto del carattere proporzionale dell'importo della sanzione rispetto all'incremento di valore degli immobili;

Evidenziato che l'Amministrazione Comunale, per l'applicazione delle sanzioni oggetto del presente atto, procede nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, sia pure nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e parità di trattamento;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dei criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia edilizia come da Allegato "A" ed Allegato "B", nonché di predisporre, ai fini del rispetto del principio di libero accesso telematico e riutilizzo dei dati stabilito dal D. Lgs. 82 del 07-03-2005 art. 52, l'equivalente formato aperto dell'allegato "B";

Visti:

- la L. 241 del 07-08-1990;
- il D. Lgs. 267 del 18-08-2000 T.U. Enti locali;
- il D.P.R. 380 del 06-06-2001;
- il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e i Servizi;
- lo Statuto Comunale;
-
- Con votazione palese, resa per alzata di mano, con il seguente risultato:
-
- Presenti n. 8 ,

- Astenuti n./ ,
- Votanti n. 8 ,
- Voti favorevoli n. 8 ,
- Voti contrari n. / ,

DELIBERA

1) la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2) di approvare il Regolamento ad oggetto "*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA*" allegato al presente atto allegato "A" a formarne parte integrante e sostanziale, composto da n.12 articoli;

3) di approvare i prospetti di calcolo automatico dell'aumento di valore degli immobili, elaborati per mezzo del file excel denominato allegato "B", per la determinazione delle sanzioni previste dall'art. 37 del d.P.R. 380 del 06/06/2001;

4) di applicare il presente provvedimento come segue:

- per le sanzioni previste dagli artt. 31 e 37 d.P.R. 380 del 06-06-2001: ai procedimenti presentati successivamente alla data di eseguibilità della presente deliberazione, nonché a quelli presentati precedentemente ma per i quali non sia già stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria;
- per le sanzioni previste dall'art. 24 d.P.R. 380 del 06-06-2001: ai procedimenti presentati successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. 380 del 06-06-2001;
- per le sanzioni previste dall'art. 19 co. L.R. Marche 17 del 20-04-2015: ai procedimenti presentati successivamente all'entrata in vigore della L.R. Marche 17 del 20-04-2015;

5) di stabilire che i proventi delle sanzioni, per i quali è previsto un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 31 co. 4-ter del D.P.R. 380 del 06/06/2001, vengano introitati istituendo apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita, da utilizzare per la demolizione e rimessa in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione di aree da destinare a verde pubblico;

6) di dare atto che i criteri di cui trattasi entreranno in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della presente deliberazione.

Parere REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Data: 13-03-2020

Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Parere REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Data: 13-03-2020

Il Responsabile del servizio BORRACCINI GIOVANNI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BORRACCINI GIOVANNI

Il Segretario Comunale
DOTT. ANTUONO EDOARDO

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000.

Il Responsabile del
Servizio Finanziario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 16-04-20

Li

SECRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione, inviata al C.R.C. in data
prot. n., é divenuta esecutiva:

| | per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, del D. L.gvo n.
267 del 18.08.2000, in data

| | per l'esame favorevole del C.R.C. nella seduta del
prot. n.

Li

SECRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTUONO EDOARDO